



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 7° - SERVIZI URBANISTICI U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **372**

Del **19/12/2011**

OGGETTO:

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 9/2006

L'anno **duemilaundici**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18.35** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	Si	17) Mascarin Samuele	Si
2) Aiudi Francesco	Si	18) Mattioli Giacomo	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Minardi Renato Claudio	Si
4) Bellucci Floriano	Si	20) Montalbini Andrea	Si
5) Benini Luciano	Si	21) Napolitano Antonio	Si
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Nicusanti Mauro	Si
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	Si	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	No
11) Federici Alessandro	Si	27) Sanchioni Daniele	No
12) Ferri Oscardo	Si	28) Sartini Giuliano	Si
13) Fulvi Rosetta	Si	29) Stefanelli Luca	No
14) Gresta Roberto	Si	30) Torriani Francesco	No
15) Ilari Gianluca	Si	31) Valentini Federico	No
16) Marinelli Christian	No	32)	No

Presenti: **25** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

La Signora **CAVALIERI FRANCESCO**, presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Mattioli Giacomo, Montalbini Andrea, Aiudi Francesco.**

Oggetto:

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 9/2006

In precedenza sono entrati i Consiglieri Marinelli, Sanchioni, Valentini, Stefanelli. Sono usciti i Consiglieri Gresta, Minardi, Ferri, Mascarin, Federici, Omiccioli, Valentini.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con Delibera Consiliare n° 34 del 19/02/2009 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano;

con Delibera Consiliare n° 341 del 21/12/2009 è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione del PRG vigente per il quinquennio 2009-2014 ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale n. 34/1992;

la LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" contiene il seguente Art. 19 (Disciplina urbanistica) che si cita testualmente:

"1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che: a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio; b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.

4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.

5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.

6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.

7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all'interno della struttura ricettiva.

8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.”;

la LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e s.m.i. prevede all'art. 4 (Ambito di applicazione) il seguente comma 7:

...omissis

7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all'articolo 19 della citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.

...omissis

PREMESSO inoltre che:

La Regione Marche ha negli anni più volte affrontato le problematiche relative alle strutture ricettive, cercando di classificare le strutture stesse e di incentivare l'economia turistica attraverso una serie di leggi che permettevano la ristrutturazione mirata all'ammodernamento e l'ampliamento per dotarle di maggiori servizi.

— L.R. 39/84

— L.R. 33/91

— L.R. 31/94 e 42/94

— L.R. 36/96

- Il Comune di Fano ha approvato nel 1994 il Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive per il miglioramento dell'offerta turistica ricettiva ai sensi della L.R. 33/91, individuando le strutture ricettive che necessitavano di deroghe dai distacchi per ampliamenti volumetrici.
- Nel 1996 la L.R. 36/96 ha concesso nuovi finanziamenti per gli interventi di riqualificazione dell'offerta turistica regionale, oltre a riaprire i termini ai Comuni per individuare “*gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, gli edifici aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dei distacchi*” e quindi il Comune di Fano ha aggiornato il precedente piano approvato nel 1994, attraverso una “Variante al Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive” (LL.RR. N.RO 33/1991 e 36/96).

Durante l'iter di redazione del piano particolareggiato del 1994 erano state esaminate circa 50 richieste allora pervenute e tenuto conto dei criteri e delle finalità dei progetti proposti, erano stati individuati attraverso apposita documentazione gli interventi ammessi.

In sede di esame del progetto esecutivo da parte della commissione edilizia nel corso degli anni fino ad oggi, sono stati precisati i completamenti volumetrici e le deroghe dai distacchi necessari per la realizzazione degli interventi.

Il presente piano particolareggiato denominato “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica delle strutture ricettive” si configura nella normativa regionale vigente come uno strumento urbanistico attuativo conforme al vigente PRG approvato con D.C.C. n.34 del 19/02/2009 e individua le strutture ricettive esistenti che possono beneficiare degli ampliamenti previsti dalla L.R. 9/2009 “Testo unico in materia di turismo”.

In particolare l'Amministrazione ha avviato le procedure di redazione del piano particolareggiato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29/12/2008 ponendo tra gli indirizzi come prioritaria la questione che vede gli incrementi volumetrici, finalizzati agli ampliamenti dei servizi delle strutture alberghiere esistenti al fine di incentivare e rendere economicamente convenienti le operazioni di riqualificazione dell'offerta e di incentivazione al turismo.

Con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 29/12/2008 – INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 9/2006, l'Amministrazione Comunale ha dato incarico al Settore Urbanistica del Comune di Fano di avviare la progettazione del Piano Particolareggiato in oggetto, stabilendo che la progettazione stessa sia svolta dai dipendenti del Settore con la redazione di un progetto ai sensi dell'art. 92, D.Lgs 12/04/2006, n. 163; con Provvedimento Dirigenziale n. 3056 del 30/12/2008, successivamente modificato con Provvedimento Dirigenziale n. 2454 del 17/11/2010, è stato costituito un gruppo di lavoro interno, incaricato della progettazione del Piano in oggetto;

Il progetto interessa le strutture alberghiere e i campeggi esistenti ad esclusione di quelli ricadenti in zona omogenea A e di quelli ricadenti in piani attuativi, tutti inseriti in un contesto urbanizzato e già indicati nelle previsioni urbanistiche del vigente PRG.

Il suo ambito di applicazione riguarda la zona costiera del territorio comunale compresa tra la località Fosso Sejore a nord e la località Marotta a sud. Le strutture ricettive interessate dal piano particolareggiato sono n.53 alberghi e n. 9 campeggi. In particolare la maggior parte degli alberghi esistenti sono ubicati a Fano nella “zona urbana” comprendente Lido e Sassonia. Una sola struttura alberghiera è situata in località Fosso Sejore (MARINELLA SR_A01) e un'altra struttura alberghiera oggi chiusa (RIVIERA SR_A02) è ubicata in prossimità di Gimarra. Verso sud in località Metaurilia sono presenti 2 campeggi (MADONNA PONTE_C01 e FANO_C02) e 2 alberghi (EURO_A24 e METURO_A25). Le località di Metaurilia, Torrette, Ponte Sasso e Marotta sono caratterizzate dalla numerosa presenza di campeggi e alberghi situati tra la statale adriatica sud e la ferrovia e tra questa e la costa. In particolare sono presenti 10 strutture alberghiere tra Metaurilia e Ponte Sasso e altre 18 presenti in località Marotta. I restanti campeggi sono ubicati prevalentemente tra Metaurilia e Torrette (7) e uno in località Pontessaso.

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO:Il Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive ha come obiettivo primario la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti sia alberghiere che all'aria aperta (campeggi), così come definite dal Capo I del testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

In particolare l'art.19 *disciplina urbanistica* introduce la possibilità di ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume esistente per particolari tipi di interventi finalizzati all'ammodernamento e alla riqualificazione degli edifici ed impianti delle strutture ricettive. Cosa importate è che tali interventi possono essere eseguiti in deroga sia ad alcune prescrizioni della normativa locale (strumenti urbanistici vigenti) che nazionale (D.M. 1444/68) relativamente ad altezze, distacchi e ampliamenti volumetrici.

Ai fini dell'ottenimento dell'incremento volumetrico gli interventi sulle strutture ricettive dovranno rientrare tra quelli il cui fine è indicato al comma 1 dell'art. 19 della L.R.9/2006 (...gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali)

Il beneficio degli ampliamenti in deroga è possibile per 1 sola volta e le strutture ricettive in cui sono stati realizzati gli interventi sono vincolate alla specifica destinazione turistico ricettiva per 20 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune dal richiedente.(ART. 19 comma 5).

Su tale piano non è richiesto il parere della Provincia e ai sensi dell' art. 30 della L.R. 34/1992 è adottato dal Comune e successivamente approvato dopo l'avvenuto deposito.

Tale incremento volumetrico è mirato anche al raggiungimento di innovativi standard ambientali che sono stati individuati con apposito Regolamento Regionale 1 marzo 2007, n.2 *Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n.9 (Testo unico in materia di turismo)*.

Il regolamento tende alla sensibilizzazione degli operatori del settore turistico al rispetto ambientale ed alla cultura del risparmio energetico nell'ambito della politica del turismo sostenibile, attuata in ambito europeo e nazionale nella consapevolezza di dover garantire uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. I criteri per il raggiungimento di standard ambientali innovativi nelle strutture ricettive mirano in particolare a *limitare i consumi energetici e idrici, a razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti, a favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e a ridurre l'uso di sostanze pericolose per l'ambiente, promuovere la formazione del personale, nonché la comunicazione e l'educazione ambientale rivolta agli utenti dei servizi offerti.*

Per la Regione Marche infatti la tendenza su cui investire nel settore del turismo è quella legata allo sviluppo sostenibile. Con L.R. 9/2006 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo e attraverso il regolamento Regionale n.2/2007, la normativa vigente ha dimostrato di credere nella sostenibilità e nella tutela dell'ambientale, nella qualità dell'offerta turistica. La recente pubblicazione dell'Eco-guida, a cura dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, va in questa direzione, connotandosi come uno strumento di informazione ma, nello stesso tempo, come un incentivo a fare di meglio e di più per realizzare l'obiettivo della sostenibilità ambientale. Si legge nelle premesse *che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione tra risorse naturali, culturali e turistiche, è indispensabile per un futuro di nuova crescita economica e culturale dell'intera comunità marchigiana.*

L'introduzione nelle strutture ricettive dei criteri ambientali (artt.4/5/6/7 del regolamento regionale n.2 del 01/03/2007) permette agli operatori di offrire servizi legati al benessere e qualità e insieme dà loro la possibilità di incrementare la prosperità economica delle singole realtà turistiche e di ottenere una serie di benefici legati sia ai minori costi di gestione.

Il Piano vuole dare particolare importanza a tali tematiche ambientali fornendo attraverso la divulgazione della normativa vigente indicazioni in merito alla sostenibilità ambientale.

VERIFICATO che il presente PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE:

- è redatto ai sensi dell'art. 19 della L.R. N. 9/2006, viene adottato ai sensi dell'art. 30 della l.r. 34/1992 e s.m.i.;

- non contrasta con le previsioni del PPAR e del PTC;

- non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 in quanto ricade nel caso descritto al paragrafo 1.3, punto 8 lettera m – “ i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano variante ai relativi P.R.G. non sono sottoposti a V.A.S., purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”;

- è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

- è costituito dai seguenti elaborati:

elaborati di analisi

- Rapporto del PP con la viabilità esistente_analisi (tav.A scala 1:20.000);
- Rapporto del PP con le dotazioni territoriali_analisi (tav.B scala 1:20.000);
- Rapporto del PP con il Piano di Assetto Idrogeologico_analisi (tav.C scala 1:20.000);
- Rapporto del PP con le aree di vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004_analisi (tav.D scala 1:20.000);

elaborati di progetto

- Relazione tecnica illustrativa e verifica degli standard e Norme tecniche di attuazione;
- Analisi di sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17 giugno 2008, n. 14;
- Relazione geologica e allegati;
- Areofotogrammetria con individuazione delle strutture ricettive (tav.0 scala 1:20.000)
- PRG vigente_Progetto urbanistico (tavv.1,2,3 - scala 1:10:000_2:000)
- PRG vigente_Progetto urbanistico e Ambiti di Tutela (tavv.1_1, 2_1, 3_1 - scala 1:10.000_5.000)
- Schede identificative delle strutture ricettive: alberghi e campeggi (n.53 schede alberghi, n.9 schede campeggi)

VISTO che ai fini della verifica della compatibilità della presente variante con le condizioni geomorfologiche del territorio di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è stato richiesto il parere di competenza al Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro e Urbino in data 12/12/2011 p.g. 82544;

VISTO sul Piano Particolareggiato in oggetto sono stati richiesti i seguenti pareri:

ASUR Marche – Zona Territoriale n. 3 di Fano, Dipartimento di Prevenzione, in data 12/12/2011 p.g. 82570

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, in data 12/12/2011 p.g. 82608

ASET, in data 12/12/2011 p.g. 82547

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in data 12/12/2011 p.g. 82597

ANAS Compartimento di Ancona, in data 12/12/2011 p.g. 82540

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE Presidio di Pesaro, in data 12/12/2011 p.g.82588

VISTO che gli elaborati tecnici comprendono le analisi previste dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008 – Norme per l'edilizia sostenibile;

VISTO il verbale n. 76 della Commissione Consiliare Urbanistica del 14.12.2011;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., "Legge urbanistica";

VISTA la legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i. "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

VISTO l'art. 39 della L.R. 34/1992 avente ad oggetto "Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali";

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 13.12.2011 favorevole
responsabile ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 13.12.2011 non dovuto

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DI ADOTTARE** AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. il "PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 9/2006." costituito dai seguenti elaborati:

elaborati di analisi

- Rapporto del PP con la viabilità esistente_analisi (tav.A scala 1:20.000);
- Rapporto del PP con le dotazioni territoriali_analisi (tav.B scala 1:20.000);
- Rapporto del PP con il Piano di Assetto Idrogeologico_analisi (tav.C scala 1:20.000);
- Rapporto del PP con le aree di vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004_analisi (tav.D scala 1:20.000);

elaborati di progetto

- Relazione tecnica illustrativa e verifica degli standard e Norme tecniche di attuazione;
- Analisi di sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17 giugno 2008, n. 14;
- Relazione geologica e allegati;
- Areofotogrammetria con individuazione delle strutture ricettive (tav.0 scala 1:20.000)
- PRG vigente_Progetto urbanistico (tavv.1,2,3 - scala 1:10:000_2:000)
- PRG vigente_Progetto urbanistico e Ambiti di Tutela (tavv.1_1, 2_1, 3_1 - scala 1:10.000_5.000)
- Schede identificative delle strutture ricettive: alberghi e campeggi (n.53 schede alberghi, n.9 schede campeggi)

- 2. DI DARE ATTO** che il Piano Particolareggiato non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 in quanto ricade nel caso descritto al paragrafo 1.3, punto 8 lettera m – " i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano variante ai relativi P.R.G. non sono sottoposti a V.A.S., purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa";
- 3. DI DARE ATTO** che il Piano Particolareggiato è conforme alla classificazione acustica

del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001.

4. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Servizi Urbanistici;
5. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Servizi Urbanistici per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992.

Ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Urbanistica

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **372** del **19/12/2011** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 29/12/2011

L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA
